



Ministero degli Affari Esteri

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE
E L'INNOVAZIONE
Ufficio II

22 novembre 2013

Circolare n. 4

OGGETTO

**Assegnazioni brevi all'estero dei funzionari
della carriera diplomatica e della dirigenza**

Alla luce della diminuzione del personale appartenente alla carriera diplomatica e al fine di garantire la corretta operatività delle Sedi all'estero, si rende necessario, a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore, disciplinare una nuova modalità di assegnazione all'estero dei funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza, aggiuntiva rispetto a quelle contenute nella Circolare n. 7 del 27.12.2004 e, per quanto riguarda i dirigenti amministrativi, nel messaggio circolare 032/22824 del 30.09.2003.

Al fine di rispondere ad esigenze di servizio puntuali e limitate nel tempo, l'Amministrazione può assegnare, sulla base della presente circolare, funzionari diplomatici e dirigenti all'estero ai sensi dell'art. 34 del DPR n. 18/1967 e successive modifiche e integrazioni per periodi compresi tra due mesi e un anno.

La pubblicità dei posti avviene mediante diffusione di un avviso tramite MAEnet. Le candidature dovranno pervenire alla DGRI - Uff. II nel termine di volta in volta indicato, utilizzando l'apposito formulario. Può candidarsi il personale in servizio a Roma o in aspettativa.

Le assegnazioni sono disposte – nel contesto di una valutazione complessiva e sentiti, ove ritenuto necessario, i candidati mediante un colloquio informale – sulla base dei criteri di carattere generale di cui all'art. 110 bis del DPR n. 18/1967, della Circolare n. 7/2004 e, per quanto riguarda i posti per la dirigenza, sulla base della normativa applicabile e del messaggio circolare 032/22824 del 30.09.2003.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'assegnazione sarà portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, in particolare per l'approvazione della deroga ai tempi di permanenza minima a Roma e in sede di cui all'art. 110 del DPR n. 18/1967.

Ai sensi dell'art. 170 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla Legge numero 125/2013, si ricorda che il personale assegnato all'estero per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, ha titolo al trattamento economico di cui al predetto articolo, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200 del DPR n. 18/1967.

Il servizio prestato all'estero ai sensi della presente circolare sospende il computo della permanenza continuativa presso l'Amministrazione centrale intesa come requisito per le candidature sui posti pubblicati ai sensi della Circolare n. 7/2004.

Il periodo trascorso in "assegnazione breve" vale a tutti gli effetti come servizio all'estero, anche ai fini della maturazione dei requisiti per la promozione al grado di Consigliere di Legazione. Occupando un posto nell'organico della sede, il funzionario in "assegnazione breve" potrà essere destinatario di nomine da parte del Capo Missione e di deleghe di funzioni consolari.

L'Amministrazione informa le OO.SS. circa la pubblicità dei posti e le relative assegnazioni.

Il Direttore Generale per le Risorse
e l'Innovazione
BELLONI